

Circolare n. 60
Firenze, luglio 2008
Prot. 442 FF/eb

Alle Imprese iscritte
Loro Sede

Agli Studi di Consulenza
Loro Indirizzo

OGGETTO: **TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA**

Con la presente Vi segnaliamo, a seguito del rinnovo del CCNL Edilizia Industria del 18/06 u.s., le seguenti variazioni a decorrere dal **01° giugno 2008**:

1. il Comma 6 dell'art. 26 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è modificato come segue:
"Per le malattie sorte dal 1° giugno 2008 le quote orarie, di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria (sempre di cui al comma precedente) i coefficienti seguenti:

- a) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495
- b) Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495
- c) Dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795
- d) Dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565
- e) Dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495."

2. il Comma 15 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è modificato come segue:
"Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'articolo 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio"

Resta in essere il trattamento di carenza, di cui al contratto integrativo provinciale, nella misura dello 0,5495.

NOTA IMPORTANTE PER RICHIESTE RIMBORSI PER MALATTIE E INFORTUNI:
LA CASSA EDILE, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, NON RIMBORSERA'
ALLE IMPRESE LE DENUNCE INCOMPLETE, INESATTE OVVERO MANCANTI
DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER I VARI CASI

Cordiali saluti.

Il Direttore
Rag. Filippo Farolfi

